



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LICEO SCIENTIFICO

Sito web: www.icpadula.edu.it

Sede AMMINISTRATIVA e LICEO SCIENTIFICO: via Salita dei Trecento – 84034 PADULA (SA)

Tel. 0975 77130 – cod. mecc. SAPS070007 – C.F. 92006850652

e-mail: saic86900d@istruzione.it – saps070007@istruzione.it – saic86900d@pec.istruzione.it

Sede COMPRESIVO: via Dante Alighieri 32 – 84034 PADULA (SA)

Tel. 0975 77052 – cod. mecc. SAIC86900D

E-mail: saic86900d@istruzione.it – saic86900d@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO

Anno Scolastico 2021-22

REGOLAMENTO D'ISTITUTO (revisione di dicembre 2021)

Questo Regolamento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario, esso è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i genitori; infatti contiene le regole perché il sistema-scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

LA COMUNITA' SCOLASTICA

Premessa al Regolamento di Istituto

L'Istituto, nel rispetto dei singoli e della loro autonomia di pensiero, si configura come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Le norme che seguono si propongono, pertanto, di regolare la vita interna dell'Istituto; si ispirano direttamente ed esplicitamente ai principi della Costituzione Italiana (e segnatamente agli artt. 3, 33 e 34) e recepiscono le indicazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (emanato con D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e del regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e loro modifiche ed integrazioni).

Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 235/2007, dispone, inoltre, l'adozione del "Patto educativo di corresponsabilità", ad esso allegato, quale patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola ed è coerente e funzionale al PTOF.

Il Liceo Scientifico Statale "C. Pisacane" costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i membri della comunità scolastica hanno pari dignità e sono costantemente impegnati, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, a garantire, in ogni circostanza, eguale responsabilità per il perfetto funzionamento della Istituzione scolastica.

La comunità scolastica del Liceo Scientifico si inserisce nella più vasta comunità locale, sia sociale che culturale, nella quale si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre Istituzioni scolastiche.

Il presente regolamento è così composto:

TITOLO I: STUDENTI

CAPO I: **Codice di comportamento**

CAPO II: **Modalità di Giustificazione di assenze e ritardi**

CAPO III: **Norme e criteri per la valutazione**

CAPO IV: **Diritti di iniziativa e di partecipazione**

CAPO V: **Norme sui procedimenti disciplinari e Varie**

CAPO VI: **Organizzazione**

TITOLO II: DOCENTI

TITOLO III: FAMIGLIE

Titolo I: STUDENTI

Capo I

Codice di comportamento

Articolo 1

OGGETTO

Oggetto del codice di comportamento è l'esercizio dei doveri posti in capo agli studenti dal D.P.R. 24/6/98, n.249 e dal D.P.R. 21/11/07, n. 235.

Articolo 2

Frequenza delle lezioni

1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale ed indispensabile affinché l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido.

Ai sensi degli artt.2 e 14, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale obbligatorio; in caso contrario, lo studente è escluso dallo scrutinio finale.

2. Nello scrutinio finale il consiglio di classe accerta preliminarmente, sulla base delle rilevazioni dei docenti coordinatori di classe e dei dati forniti dall'ufficio di segreteria, che l'obbligo di cui al precedente comma 1 sia stato rispettato.

3. Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, a discrezione del consiglio di classe, e sulla base di idonea documentazione prodotta dalla famiglia, possono essere ammesse deroghe all'obbligo di cui al precedente comma 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni, deliberate dal Collegio dei docenti:

assenze giustificate per gravi patologie;

assenze giustificate per ricoveri ospedalieri;

assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;

assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da indicare in maniera precisa);

assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;

alunni nomadi e/o giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze, in mancanza di un fascicolo personale o di un elenco di assenze/presenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;

assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;

partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

partecipazione a progetti P.O.N. (stage in Italia o all'estero);

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

4. Le deroghe di cui al precedente comma 3 possono essere accordate se il consiglio di classe ritiene che, nonostante le assenze, lo studente può essere valutato in tutte le discipline.

5. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'inizio delle lezioni, fissato alle ore 8.30; l'accesso degli studenti nell'Istituto ha luogo alle ore 8,25.

Articolo3

Comportamento

1. Per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica, gli alunni devono tenere, in tutte le circostanze, un comportamento improntato al rispetto, al dialogo, alla cordialità.
 2. Il rispetto dei compagni di scuola è il più importante dovere dello studente.
 3. A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
 4. Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente.
- In particolare:

eviteranno richieste di uscita dalla classe non necessarie;

eviteranno di sostare nei corridoi senza giustificato motivo, specialmente durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti, per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando; si ricorda che sono previsti due intervalli di dieci minuti ciascuno: ore 10:20/10:30 e ore 12:20/12:30;

eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è dotata di cestini per la raccolta differenziata;

eviteranno di portare in classe alimenti vari per festeggiare ricorrenze; eviteranno un abbigliamento poco consona alla scuola e scarsamente decoroso; eviteranno l'uso di un linguaggio scurrile e volgare sia durante le lezioni che nei momenti d'intervallo;

eviteranno di mancare di rispetto agli operatori della scuola e ai collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente;

chiederanno il permesso di uscire dalla classe per recarsi al bagno una all'volta;

Per la lezione di Scienze Motorie o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno l'insegnante, con il quale usciranno e torneranno in classe. Durante gli spostamenti manterranno un comportamento corretto e civile.

Articolo 4.

Rispetto delle norme di sicurezza-divieto di fumo

1. A tutela dell'incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in caso di mancanze accertate, gli studenti devono astenersi da comportamenti pericolosi e devono rispettare puntualmente le norme di sicurezza.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell'edificio.
3. Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle esercitazioni di simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure del relativo piano.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge in materia di divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze degli edifici, come stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. (Si rimanda al regolamento specifico per maggiori dettagli)

Articolo 5

Divieto di utilizzo di telefoni cellulari, i phone e tablet

1. Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari.
2. Poiché, per comunicazioni urgenti con la famiglia, gli studenti possono accedere alla Segreteria per l'utilizzo dei telefoni della scuola, è sconsigliata l'introduzione di tali apparecchi nell'edificio scolastico.
3. In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti provvedono al ritiro dell'apparecchio e alla successiva restituzione nelle mani dei genitori.
4. All'arrivo in classe, i telefoni cellulari saranno depositati in apposito contenitore per essere poi ripresi al termine delle lezioni; solo il docente può autorizzare l'uso dei telefoni a scopo puramente didattico **(sospeso in emergenza sanitaria).**

Articolo 6

Mezzi, oggetti e valori

1. La scuola non assume alcuna responsabilità di custodia di mezzi individuali di trasporto parcheggiati nelle pertinenze dell'edificio scolastico, di oggetti o valori di proprietà dello Studente e dei suoi Familiari.

Articolo 7

Diffusione stampa studentesca (sospeso in emergenza sanitaria)

1. La diffusione di stampa studentesca nonché l'affissione di manifesti nell'ambito scolastico devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente Scolastico.
2. La diffusione di stampa studentesca o di volantini, all'interno dell'Istituto, non deve assumere carattere commerciale e non deve essere in contrasto con le norme vigenti in materia.

Articolo 8

Utilizzo delle aule, dei laboratori e delle attrezzature didattiche

1. L'uso di attrezzature o strumenti, di cui dispone l'Istituto, è subordinato allo svolgimento di attività didattiche programmate dai docenti e con la presenza degli stessi.
2. Lo studente si astiene da comportamenti che possano arrecare danno alle strutture della scuola, o aggravare ingiustamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.
3. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde collettivamente (sia da un punto di vista disciplinare che economico), di eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
4. E' proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche.
5. Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:

le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio e dal regolamento ivi presente;

le disposizioni impartite dal docente e dall'assistente tecnico che guidano l'esercitazione.

danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati (sia da un punto di vista disciplinare che economico) a quest'ultima sempre che non sia possibile identificarne il responsabile.

Nella scuola è vietato far uso di apparecchi e materiali estranei all'attività didattica.

Articolo 9

Patto educativo di corresponsabilità

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 21 novem-bre 2007, n. 235, è richiesta a tutti gli studenti iscritti e ai loro genitori (o agli esercenti la patria potestà) la sottoscrizione del "patto educativo di corresponsabilità".
2. Il testo del patto di cui al precedente comma 1 è approvato dal Collegio dei docenti con apposita deliberazione, è allegato al presente Regolamento ed è pubblicato sul sito web della scuola.
3. In caso di revisione o modifica del patto, il collegio adotta con apposita deliberazione il nuovo testo; in mancanza, si intende tacitamente prorogato il testo in vigore.

Capo II

Modalità di Giustificazione di assenze e ritardi

Articolo 1

Giustificazione delle assenze

1. Tutte le assenze devono essere giustificate;
2. Saranno accettate soltanto le giustificazioni online e non saranno ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno;
3. Le giustificiche devono essere prodotte online, tramite registro elettronico, con password dei genitori;

4. La password dei genitori va custodita con cura e non ceduta agli studenti, che hanno una loro password specifica per tutte le attività da svolgere tramite registro elettronico;
5. La password viene ritirata personalmente da uno dei genitori (o chi altro eserciti la patria potestà) in segreteria;
6. Qualora un alunno o un genitore smarrisca la password può chiedere alla scuola di rigenerarla.
7. Il coordinatore di classe avrà cura di controllare mensilmente le giustificiche e i giorni di assenza di ogni alunno e, se ravvisa incongruenze, avviserà la famiglia;
8. In tutti i casi dubbi, l'insegnante può richiedere all'ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l'intervento del dirigente o del collaboratore vicario;
9. La giustificica va compilata al massimo entro cinque giorni dal rientro a scuola; in mancanza non sarà più ritenuta valida;
10. Le assenze non giustificate hanno rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta (rispetto delle regole).
11. Per le assenze di **4/6 o più giorni continuativi per motivi di salute** è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico; in casi diversi non ci sarà l'ammissione in classe ([in regime di emergenza sanitaria](#)).
12. **In caso di assenze ripetute e frequenti saranno informati i genitori. Più precisamente, le famiglie saranno avvertite dal coordinatore di classe, tramite mail telefonata o sms, entro un massimo di 5 assenze e/o ritardi reiterati.**

Articolo 2

Casi di frequenza irregolare - vigilanza sull'adempimento all'obbligo di istruzione

I coordinatori dei consigli di classe verificano periodicamente la regolarità della frequenza e segnalano alle famiglie eventuali anomalie; i casi di evasione dell'obbligo di istruzione sono segnalati, a cura della presidenza, al sindaco del comune di residenza dello studente

Articolo 3

Ritardi

1. L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni ha carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se è motivato da cause di forza maggiore (trasporti).
2. L'ammissione in classe dopo la prima ora di lezione sarà consentita ma i genitori dovranno giustificare il ritardo.
3. In caso di ritardo non superiore a dieci minuti, l'alunno è ammesso immediatamente in classe e il ritardo verrà annotato sul registro di classe.
4. 5 ritardi non superiori a 10 minuti (ritardo breve) equivalgono ad un'ora di assenza nella valutazione della frequenza.
5. Sono tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi, ritardi dei mezzi di trasporto, ecc...).

Articolo 4

Uscite

1. Gli studenti minorenni sono in custodia della scuola, essi all'ultima ora di lezione sono accompagnati dall'insegnante in servizio nella classe, fino al cancello esterno.
2. In casi motivati essi possono essere accompagnati al cancello dal collaboratore scolastico del piano su richiesta dell'insegnante.
3. In nessun caso possono essere lasciati da soli all'uscita dalla classe
4. Anche per motivi di sicurezza, l'ordine di uscita delle classi è suddiviso in due momenti segnalati da due campanelle. In ciascuna classe è affissa la cartellonistica relativa all'uscita.

Articolo 5

Uscite anticipate

1. La richiesta di uscita anticipata è effettuata da parte del genitore dell'alunno minorenni e ha carattere di eccezionalità. Nessun'altro oltre al genitore, se non munito di delega con fotocopia del documento, può chiedere l'uscita anticipata di un alunno da scuola.
2. Le uscite anticipate e gli ingressi in ore successive alla prima, sono sospesi nei mesi di maggio e giugno, salvo casi di comprovata necessità.
3. Anche per le uscite anticipate si applica lo stesso criterio dei ritardi: le ore di assenza incidono sulla valutazione della frequenza e del comportamento tranne che in caso di malattia o controlli medici.

Articolo 6

Indisposizioni e infortuni

1. Qualora l'alunno accusi un'indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all'atto dell'iscrizione, contemporaneamente, secondo la gravità della situazione, sono allertati i soccorsi sanitari
2. Nel trasferimento al pronto soccorso l'alunno viene accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono personalmente i genitori.

Articolo 7

Assenze degli insegnanti

1. Gli insegnanti che si assentano, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, vengono sostituiti.
2. Le ore di supplenza sono ore di lezione a tutti gli effetti.
3. Qualora non vi sia disponibilità di docenti supplenti, il dirigente o i suoi collaboratori adottano i provvedimenti necessari per la vigilanza degli alunni.
4. Non sono consentite uscite anticipate in assenza del docente.

Articolo 8

Scioperi e assemblee sindacali del personale

1. La Scuola, in caso di sciopero del personale docente e non docente, non garantisce il servizio sia in termini di attività curricolare che in termini di assistenza.
2. Se sono previsti scioperi e/o assemblee sindacali, il dirigente o suo delegato, provvede ad avvisare con anticipo le famiglie che vi possono essere problemi derivanti sia nel regolare svolgimento didattico che di sorveglianza.
3. Le assenze dalle lezioni dovute a scioperi del personale scolastico non sono conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico per gli alunni.

Capo III

Norme e criteri per la valutazione

Articolo 1

Oggetto

La valutazione è parte integrante della programmazione non soltanto in termini di controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità ed efficacia sul progetto educativo. L'anno scolastico è diviso in trimestre e pentamestre e pertanto la valutazione e la compilazione dei documenti per le famiglie segue la stessa suddivisione.

Le norme di cui al presente capo hanno per oggetto le regole interne relative alla valutazione degli studenti e all'ammissione agli esami di stato conclusivi del corso di studi.

Il presente capo del regolamento fa riferimento alle norme di legge e ai decreti ministeriali vigenti in materia, di cui costituisce la concretizzazione operativa.

Articolo 2

Funzioni e momenti della valutazione

La valutazione ha le seguenti funzioni:

diagnostica, quando ha il fine di accertare i livelli di partenza e i prerequisiti;

formativa, quando si colloca nel corso dello svolgimento di una unità di apprendimento e ha lo scopo di fornire al docente informazioni sull'andamento del processo d'insegnamento/apprendimento;

sommativa, quando al termine di un modulo didattico mira ad accertare e valutare la conoscenza da parte dello studente degli argomenti svolti.

comparativa quando si misura l'eventuale distanza degli apprendimenti dell'alunno dagli standard di riferimento

L'esito delle prove di valutazione sommativa si esprime in un voto da 3 a 10, che concorre alla definizione della valutazione periodica e finale dello studente; l'esito della valutazione diagnostica o formativa è comunicato allo studente, ma non concorre a determinare la valutazione finale.

La valutazione è la tappa finale di un percorso didattico, scandito da obiettivi, strumenti e contenuti; essa, quindi, dovrà porsi prima di tutto come momento di autovalutazione da parte dei docenti, di analisi dei punti di forza e di debolezza delle strategie adottate e dell'efficacia del percorso stesso, poi come verifica degli obiettivi conseguiti dagli alunni.

L'attività valutativa si articola in due momenti:

la verifica, cioè la raccolta di dati relativamente alle varie attività svolte nell'Istituto;

la valutazione, cioè l'integrazione e l'interpretazione dei dati raccolti.

Ai fini della formalizzazione della valutazione sulla pagella scolastica, l'anno scolastico è suddiviso in UN TRIMESTRE E UN PENTAMESTRE

Articolo 3

Verifiche sommative

1. Le verifiche sommative, nelle quali è sottoposto a valutazione l'apprendimento dello studente, possono essere scritte, grafiche, orali o pratiche, secondo le caratteristiche della materia.
2. Le verifiche mirano ad un duplice scopo:
accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari e dai percorsi pluridisciplinari;
valutare l'efficacia dell'azione didattica.

La verifica è scandita in sequenze preventivamente definite;

è coerente con gli obiettivi programmati;

la complessità della prova è proporzionale al tempo assegnato;

In occasione delle verifiche sommative, lo studente è informato:

del fatto di essere sottoposto a verifica;

della modalità della prova;

dei contenuti e delle abilità oggetto di valutazione;

degli obiettivi che si intendono raggiungere con l'unità didattica;

dei criteri di valutazione della prova.

3. È obbligo del docente, dare preavviso dello svolgimento della prova (sia scritta che orale) una settimana prima annotandolo su registro elettronico in agenda; il preavviso ha anche la funzione di evitare la somministrazione di più di una prova scritta nello stesso giorno a meno che una delle prove non sia il recupero di una prova rimandata per cause note agli studenti.
4. Lo studente è tenuto a sottoporsi alla prova nel giorno stabilito dal docente; in caso di assenza, è facoltà del docente stabilire eventuale recupero, tempi e modalità sugli stessi argomenti proposti al gruppo classe.
5. Lo studente ha il diritto di conoscere la valutazione assegnata a ciascuna prova di verifica: subito spiegando la valutazione tramite la griglia affissa in ogni classe se si tratta di interrogazione orale; entro 10 giorni se si tratta di prova scritta.

Articolo 4

Modi e tempi di somministrazione delle verifiche (biennio e triennio)

Discipline ORESETTIMANALI	TRIMESTRE	PENTAMESTRE
2/3	ALMENO 2 VERIFICHE A) 1 SCRITTA+ 1 ORALE B) 2 VERIFICHE ORALI C) 1 PRATICA+ 1 ORALE OSCRITTA	ALMENO 3 VERIFICHE A) 2 SCRITTE + 1 ORALE B) 3 VERIFICHE ORALI C) 3 VERIFICHE
4/5	ALMENO 3 VERIFICHE A) 2 SCRITTE + 1 ORALE B) 3 VERIFICHE ORALI	ALMENO 4 VERIFICHE A) 3 SCRITTE + 1 ORALE OPPURE 2 SCRITTE + 2 ORALI B) 4 VERIFICHE ORALI

A: MATERIA CHE PREVEDE VOTO ORALE E SCRITTO DURANTE L' ANNO SCOLASTICO

B: MATERIA CHE PREVEDERE SOLO VALUTAZIONE ORALE

C: SCIENZE MOTORIE

N.B.: LA PROVA SEMISTRUTTURATA / STRUTTURATA E' VALIDA PER L' ATTRIBUZIONE DEL VOTO SCRITTO E/O DEL VOTO ORALE .

Poiché il nostro Istituto ha previsto un ampliamento ed arricchimento della propria offerta formativa che tengano conto dei bisogni formativi degli alunni, sarà valutata, in sede di consiglio, anche la partecipazione dello studente ad attività extracurricolari che arricchiscono la sua formazione. La scuola infatti è una comunità educante finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua dignità, formazione che avviene anche tramite un apprendimento di tipo non tradizionale. Della partecipazione degli alunni a tali attività il coordinatore informerà il consiglio di classe.

Per tutte le discipline:

nelle prove scritte i docenti dovranno utilizzare le griglie proposte e deliberate in seno ai Dipartimenti (allegate al PTOF);

le tipologie delle prove variano in conformità degli obiettivi che si intende sottoporre a verifica; prove d'ingresso nelle prime e, se necessario, nelle terze classi saranno svolte con valore puramente diagnostico;

se fissata con un anticipo di 7-10 giorni, una verifica potrà essere sostenuta anche nei giorni successivi e ad attività pomeridiana, fatta eccezione nei giorni in cui l'alunno ha partecipato ad una uscita didattica con rientro in tarda serata o a un viaggio di istruzione.

Articolo 6

Tipologie verifiche scritte

trattazione sintetica di argomenti;
analisi e commento di testi;
saggio breve;
articolo di giornale
tema di ordine generale;
tema di argomento storico;
quesiti a risposta multipla e singola;
traduzione di testi brevi e progressivamente complessi;
risoluzione di problemi e/o esercizi;
costruzione di grafici;
risoluzione di esercizi e/o problemi
prove svolte in gruppo
problem solving
cooperative learning.

Dalla terza classe in poi le prove scritte d'italiano devono rispettare le tipologie proposte all'esame di Stato.

Ogni docente farà uso delle griglie con gli indicatori per la correzione delle prove scritte, per la valutazione delle verifiche orali, per la prova grafica e la praticasportiva.

Articolo 7

Valutazione periodica

1. Dopo la conclusione del trimestre, il consiglio di classe si riunisce per formalizzare gli esiti della valutazione intermedia di ciascuno studente.
2. Ciascun docente porta la sua proposta di voto al Consiglio di Classe, che decide in via definitiva sui singoli voti e che ha il potere di modificarli affinché il risultato globale corrisponda al giudizio di tutto il Consiglio sull'alunno.
3. Il consiglio accerta se lo studente può essere valutato in tutte le discipline, avendo sostenuto le prove di verifica previste dall'insegnante; in tal caso, su proposta di ciascun docente, assegna, per tutte le materie e per il comportamento, la votazione in decimi relativa al periodo considerato.
4. Il voto è determinato dai:
risultati delle verifiche (sommative);
progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;
assiduità nella frequenza scolastica;
partecipazione alle attività didattiche;
impegno nello studio individuale;
metodo di studio.
5. La determinazione del voto, in ogni disciplina, nelle valutazioni intermedie e finali, tiene conto degli elementi sopra indicati e non si riduce ad una operazione meramente aritmetica.
6. Per tutti i casi in cui il profitto è insoddisfacente, il consiglio di classe delibera idonee iniziative di recupero e sostegno, ivi compresi, se necessario e se sussistono i relativi fondi a bilancio, interventi integrativi da effettuarsi al di fuori dell'orario scolastico, che – se previsti – devono essere obbligatoriamente frequentati dagli studenti interessati, a meno che i genitori dichiarino per iscritto che intendono provvedere in proprio e sotto la loro responsabilità.

Articolo 8

Valutazione finale, ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, sospensione del giudizio

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe accerta:

1. se lo studente ha rispettato le norme relative alla frequenza obbligatoria delle lezioni, se può essere valutato in tutte le discipline, avendo sostenuto le prove di verifica previste dall'insegnante; in mancanza, lo studente non viene scrutinato e non è ammesso alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
2. se lo studente, avendo acquisito una valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline, compreso il comportamento, può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
3. nelle classi dalla prima alla quarta, se sussistono, sulla base delle proposte di voto formulate da ciascun docente per la propria disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per il rinvio del giudizio finale.

L'accertamento di cui al precedente comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri generali, per cui di norma **non è ammesso alla classe successiva**:

1. lo studente che abbia conseguito una votazione inferiore a 6/10 in più di tredici discipline;
2. lo studente che abbia riportato un voto di condotta inferiore a 6/10.

Nell'adozione della deliberazione di rinvio della formulazione del giudizio finale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in presenza di materie con profitto insufficiente, il consiglio di classe, oltre a considerare i parametri oggettivi terrà conto:

1. della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel corso dell'anno scolastico successivo;
2. della possibilità di fruire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo;

3. dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza;
4. dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di recupero organizzate dalla scuola;
5. del curriculum scolastico precedente;
6. dell'impegno e della partecipazione;
7. della regolarità della frequenza alle lezioni.

All'esame di stato conclusivo del corso di studi sono ammessi gli studenti che hanno conseguito una votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento.

Articolo 9

Valutazione del comportamento

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione del comportamento degli studenti, in riferimento alla normativa stabilita nel D. L. 1.9.2008 n.37 art.2, che prevede l'assegnazione di un voto di condotta che concorra effettivamente alla media scolastica generale degli studenti. In particolare, nel computo delle assenze, che in base alle ultime disposizioni ministeriali, non devono superare un quarto del monte ore annuale, viene inserito il conteggio dei ritardi e delle uscite anticipate. L'assegnazione del voto di condotta inferiore alla sufficienza implica automaticamente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni delle classi terminali. Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle fasce di livello della griglia allegata al presente Regolamento, e considera il comportamento degli alunni all'interno della scuola durante il normale orario delle lezioni, durante le attività extracurricolari pomeridiane, durante le attività di assemblea e/o di cogestione, durante i trasferimenti di sede e in occasione di conferenza all'esterno dell'Istituto, visite guidate e viaggi d'istruzione.

Il voto di condotta viene attribuito sulla base dei seguenti indicatori:

- Rispetto degli altri e dell'ambiente;
- Rispetto delle regole;
- Partecipazione alle attività di classe e di istituto;
- Frequenza.

La tabella, con gli indicatori è inserita nel PTOF

Articolo 10

Sospensioni del giudizio

Qualora, in presenza di proposte di voto inferiori a sei decimi, ma non gravemente insufficienti, da parte dei docenti di una, due o, al massimo, tre discipline, abbia deliberato il rinvio della formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe e, in particolare, i docenti delle materie in cui lo studente ha fatto rilevare carenze di preparazione provvedono a redigere una comunicazione individuale, in cui sono indicati, per le materie risultate insufficienti:

i voti insufficienti.

gli argomenti sui quali lo studente deve prepararsi nei mesi estivi, e sulla cui conoscenza verrà condotto apposito accertamento prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo;

gli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze riscontrate, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

La comunicazione viene dalla Scuola consegnata alle famiglie.

Articolo 11

Criteri per la valutazione del credito (solo classi III – IV – V)

Il credito scolastico è un bonus di punti (massimo 40 in tre anni) che il consiglio di classe assegna ogni anno agli studenti e alle studentesse secondo la seguente tabella A prevista dall'art. 15 del D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 62.

Tabella A - Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, comma 2

MEDIA DEI VOTI	III	IV	V
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11

$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Ad ogni studente/studentessa vengono assegnate le valutazioni numeriche in tutte le discipline e viene stabilito un primo punteggio sulla base della media dei voti stessi. Il voto nel comportamento concorre alla formazione della media e alla determinazione dei crediti scolastici.

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti, con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione determinata da tale media.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre della media dei voti (M), anche dell'assiduità nella frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno manifestati nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività di ampliamento dell'offerta formativa.

La media dei voti utile per il calcolo del credito deve considerare solo voti che partano da 6.

Per gli studenti e le studentesse con sospensione del giudizio, il Consiglio di classe, nel caso di promozione in sede di scrutinio finale integrativo, attribuirà il credito scolastico tenendo conto della media e dei criteri sopra esplicitati (interesse, impegno, partecipazione ecc.) mettendo però in atto la banda minore della fascia di appartenenza.

La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di appartenenza. In via ordinaria il profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione determina automaticamente l'attribuzione del punteggio più alto della banda.

In mancanza di tale requisito il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l'aumento al credito massimo della banda di oscillazione di appartenenza solo se l'alunno è in possesso di **almeno due** dei seguenti requisiti:

1. Assiduità della frequenza determinata in base ai parametri presenti nella griglia del comportamento;
2. Conseguimento di una valutazione pari a ottimo nell'insegnamento di IRC o nelle attività alternative;
3. Partecipazione ad attività interne alla scuola: progetti PON, PLS, ECDL, FIRST, PET, soggiorni studio all'estero e/o stage di formazione presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni ufficiali.
4. Interesse, impegno e rapporto costruttivo all'interno della comunità didattica.
5. Non aver usufruito di voti di consiglio nello scrutinio finale.

Per gli alunni che, in sede di valutazione finale, abbiano riportato **la sospensione del giudizio**, l'attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il superamento delle prove di recupero; i voti riportati nelle verifiche di recupero devono fare media con i voti riportati nello scrutinio finale, ma si terrà comunque il credito più basso della banda di oscillazione.

Capo IV

Diritti di iniziativa e di partecipazione

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto delle norme di cui al presente capo è l'esercizio dei diritti di partecipazione democratica garantiti dalle norme di legge e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Articolo 2

Assemblee di classe e di istituto

1. Le assemblee di classe e di istituto si svolgono nel rispetto delle norme di cui all'art.12 e 13 del Testo Unico approvato con decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità che salvaguardano l'art.74, comma 3 dello stesso D.L.vo 297/94, che prevede per lo svolgimento delle lezioni 200 giorni. Pertanto la comunicazione ministeriale del 26

novembre 2003 (prot. N.4733/A3) stabilisce che le giornate riservate alle Assemblee d'Istituto, durante l'orario di lezione, per concorrere pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento dell

lezioni devono essere così articolate : a) un numero non superiore a quattro di assemblee d'Istituto aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici, e scientifici, alle quali partecipano esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto; b) ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. **(sospeso in emergenza sanitaria)**

3. L'Assemblea di Istituto è richiesta dal Comitato Studentesco o da non meno del 10% degli alunni. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario, dell'ordine del giorno - la tematica prescelta deve essere redatta in modo congruo e deve essere inerente a problematiche scolastiche e/o di attualità. Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni all'Assemblea d'Istituto, bisognerà richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentirne l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso degli esperti esterni nella scuola. Gli esperti esterni invitati dovranno essere in possesso di titoli scientifici che ne giustificano la presenza per un utile arricchimento culturale degli studenti.

4. Gli alunni rappresentanti di classe, hanno facoltà di richiedere l'Assemblea di classe mensile, nel limite di due ore, per dibattere problemi riguardanti la scuola o di attualità – con domanda scritta a firma dei rappresentanti di classe e dai docenti che hanno concesso le ore. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere presentata in Presidenza almeno cinque giorni prima della data prescelta. Giorni e materie devono necessariamente alternarsi.

5. Le assemblee di classe della componente genitori si svolgono, di norma, separatamente per ciascuna classe; per la trattazione di problematiche comuni a più classi, i genitori eletti quali rappresentanti nei rispettivi consigli possono richiedere alla presidenza di riunire contemporaneamente più classi oppure di riunire un consiglio di classe straordinario con motivazioni esplicite e inderogabili. **(sospeso in emergenza sanitaria)**

6. In emergenza sanitaria è possibile richiedere assemblea di classe e di Istituto online, tramite la stessa procedura seguita per la richiesta delle stesse in presenza **(in regime di emergenza sanitaria)**.

Articolo 3

Assemblee studentesche straordinarie **(sospeso in emergenza sanitaria)**

Eventi eccezionali o particolari ed indifferibili tematiche potranno comportare la convocazione di assemblee straordinarie, in orario non scolastico.

Articolo 4

Incontri con esterni **(sospeso in emergenza sanitaria)**

Si prevede che, in occasione di incontri presso la scuola con ospiti esterni per dibattiti e convegni, ospiti e spettatori interagiscano tra loro dando vita ad un dibattito su un tema preciso e di attualità stabilito prima dell'evento. La modalità preferita, ove possibile, è la tavola rotonda con una disposizione a cerchio ed il tavolo al centro, in modo che tutti i partecipanti possano seguire comodamente chi espone il tema, guardando in faccia anche gli altri ospiti e possano prendere parte attiva al dibattito. Ciò al fine di rendere tali incontri possibilità di approfondimento e arricchimento, un vero e proprio dialogo tra le parti, un evento dinamico.

Capo V

Norme sui procedimenti disciplinari e Varie

Articolo 1

Organi

1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
 - il singolo docente;
 - il consiglio di classe;
 - il Dirigente e il Commissario.

2. Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del Commissario, è istituito l'organo interno di garanzia.

Articolo 2

Componenti degli organi e modalità di designazione

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza dei docenti e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, ed è presieduto dal docente coordinatore di classe. Il docente membro dell'organo interno di garanzia, qualora ne faccia parte, deve assentarsi dalla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.
2. L'organo interno di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai seguenti membri:

- 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti;
- 2 studenti eletti dall'Assemblea degli studenti;
- 2 genitori, eletti dal Comitato genitori;
- 1 rappresentante del personale ATA, eletto dall'Assemblea del personale ATA

3. Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente.

4. Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste o altro...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali)

Articolo 3

Sanzioni disciplinari

1. Il comportamento degli alunni si deve uniformare ai doveri stabiliti dal regolamento. Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze.

4. Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari che, tenuto conto della situazione personale dello studente, della recidività e/o gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, possono portare all'allontanamento dello studente dalla scuola.

5. In caso di infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98, compresi quelli che provochino turbative continuate all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si infligge la sanzione dell'allontanamento dalla scuola anche per un lungo periodo. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente

sanzionato nella comunità scolastica. Le sanzioni di cui sopra sono inflitte dal Consiglio di classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

6. Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Commissario, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo da stabilire, fino all'allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema. Tale provvedimento è preso dal Dirigente Scolastico e Commissario, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro.

7. Nei casi più gravi, lo studente può essere allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corsodistudi.

8. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata.

9. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

SANZIONE DISCIPLINARE	MOTIVO	ORGANO COMPETENTE
Ammonizione verbale	a) Ritardi sporadici; b) Mancanze lievi di correttezza anche formale nei rapporti anche interpersonali all'interno della comunità scolastica.	Docente
Ammonizione scritta sul registro di classe; Comunicazione alla famiglia a cura del coordinatore di classe	a) Assenze e ritardi non giustificati e/o giustificati oltre itempi stabiliti e reiterati; b) Inosservanza dei doveri di studio; c) Accertata falsificazione della firma; d) Mancanze lievi nell'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti della scuola; e) Mancanze lievi nel rispetto delle strutture, dei sussidi didattici, della strumentazione	Docente

	<p>e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento;</p> <p>f) Mancanze di correttezza anche formale nei rapporti anche interpersonali all'interno della comunità scolastica.</p>	
<p>Sospensione.</p> <p>Divieto di partecipazione alle attività extrascolastiche, comprese visite guidate e viaggi d'istruzione.</p> <p>Comunicazione alle famiglie a cura del coordinatore di classe</p>	<p>a) Mancanze gravi o reiterate di correttezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica (per es. uso improprio dell'iphone, cellulare ecc.);</p> <p>b) Comportamenti, atti che offendono la comunità scolastica e impediscono la libera espressione del pensiero e delle scelte individuali, e dei valori democratici.</p>	<p>Consiglio di classe fino a 15 giorni;</p> <p>Dirigente Scolastico e Commissario oltre i 15 giorni</p>
<p>Sospensione</p> <p>Risarcimento dei danni provocati alle strutture, alla strumentazione, ai sussidi/ arredi scolastici.</p> <p>Comunicazione alla famiglia</p>	<p>a) Mancanze gravi o reiterate nel rispetto e delle strutture, dei sussidi didattici, della strumentazione e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento</p>	<p>Consiglio di classe fino a 15 giorni;</p> <p>Dirigente Scolastico e Commissario oltre i 15 giorni</p>

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari individuate, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art. 30. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare, che può essere anche una attività a favore della comunità scolastica. Tale decisione, definitiva, è subito comunicata allo studente interessato.

Articolo 6

Atti di bullismo

1. E' considerata bullista qualsiasi azione continuativa e persistente che miri deliberatamente a danneggiare qualcuno nonché qualsiasi prepotenza fisica, verbale o psicologica, diretta o indiretta, o qualsiasi sopraffazione o sopruso che prevarichi la dignità di una o più persone anche mediante dicerie, pettegolezzi, calunnie, pubblicazioni sui social di immagini o frasi ingiuriose, e che escluda o isoli da un gruppo di pari coetanei o che mediante la sola minaccia di trasmissione telematica di dati sensibili o personali riguardanti una o più persone le costringa ad accettare, anche tacitamente, la prepotenza o a rinunciare in qualsiasi forma alla denuncia del fatto che costituisce bullismo.

2. La sanzione disciplinare che punisce un'azione bullistica è sempre di natura riparatoria - risarcitoria tranne che la stessa costituisca reato; in questo caso il procedimento disciplinare è sospeso sino alla emanazione della sentenza definitiva del Giudice dopo l'accertamento del fatto; l'organo scolastico competente può emanare, cautelativamente, una sanzione disciplinare espulsiva solo quando sussistano il pericolo della reiterazione del reato e l'incolumità delle persone.

3. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate per una infrazione di tipo bullistico sono in proporzione all'entità della trasgressione commessa. Il Dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti, può, se dal fatto sia derivato un danno all'immagine della Scuola, richiedere al trasgressore il risarcimento del danno.

4. In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.

Articolo 7

Ricorso all'organo interno di garanzia

1. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

2. Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

3. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.

4. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le deliberazioni del Comitato, comunque sono valide solo se sono presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto d'interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, si nominano in sostituzione.

5. L'astensione di uno o più membri in sede di votazione vale quale voto contrario.

Articolo 8

Visite guidate e viaggi d'istruzione (sospeso in emergenza sanitaria)

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive, rientrano, per le loro finalità, tra le attività aggiuntive della scuola e si inseriscono, quindi, nel programma educativo della stessa.

1. Le visite guidate si svolgono nell'ambito di una giornata al di fuori delle strutture scolastiche, con carattere obbligatorio per tutti gli alunni; il Collegio Docenti ha stabilito **due** uscite per classe nell'arco dell'anno scolastico una proposta dal dipartimento scientifico, l'altra dal dipartimento umanistico. Dalle visite guidate sono escluse le uscite per l'orientamento e le uscite per giornate formative-didattiche curriculari svolte in strutture esterne.

2. I viaggi sono proposti dal Consiglio di Classe sulla base di una articolata relazione in cui siano indicati gli obiettivi didattici e i nomi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni); è previsto un viaggio d'istruzione in Italia per il biennio fino ad un massimo di 3 giorni; per le terze e quarte in Italia fino ad un massimo di 5 giorni; per le classi quinte un viaggio d'istruzione in Europa. Per il triennio è possibile prevedere lo svolgimento di attività di ASL durante il viaggio. Maggiori dettagli sono reperibili nel regolamento specifico. L'adesione degli alunni dovrà essere non inferiore al 50% del totale degli alunni della classe interessata, salvo deroghe. Per tutte le classi è possibile un viaggio-

studio con ore di lezione su argomenti curriculari coerente all'indirizzo specifico di durata diversa da quanto sopra.

3. Gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche svolgeranno con i docenti a disposizione attività di recupero e/o di approfondimento.

Segue nuovo regolamento in base all'andamento pandemico.

Articolo 9

Libertà d'insegnamento e vigilanza sugli alunni

A tutti i docenti è garantita la libertà d'insegnamento, nel rispetto della vigente normativa e delle intrinseche finalità che connotano il Piano triennale dell'Offerta Formativa, deliberato ed adottato dai competenti organi collegiali.

La vigilanza sugli alunni è così disciplinata:

Durante l'ingresso è demandata al personale ausiliario;

In occasione del cambio d'ora, se il collega dell'ora successiva dovesse ritardare, è vietato lasciare la classe incustodita e senza sorveglianza. Se il ritardo dovesse essere consistente, si dovrà segnalare al dirigente scolastico.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in due momenti diversi sotto la vigilanza del personale docente ed ausiliario in servizio. In ciascuna classe è indicato se l'uscita è prevista al primo o secondo suono della campanella;

Durante la permanenza in Istituto, la vigilanza è affidata al personale docente ed ausiliario, nel rispetto delle rispettive funzioni;

Durante gli intervalli delle lezioni, che è ciascuno di dieci minuti, i docenti ed il personale ausiliario in servizio vigilano sul comportamento degli studenti, onde evitare che si arrechi offesa alle persone e alle cose. L'obbligo della sorveglianza è del docente dell'ora precedente all'intervallo. In caso di eventi sanzionabili il docente potrebbe discolarsi nel caso in cui si riuscisse a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento data l'imprevedibilità di quest'ultimo.

Articolo 10

Responsabilità degli alunni

Gli studenti devono presentarsi in Istituto forniti dell'occorrente per le lezioni della giornata. È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche. Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati al proprio banco o riscontrati presso il proprio posto. È proibito spargere nelle aule, nei corridoi e negli spazi antistanti l'Istituto carta o rifiuti di qualsiasi genere. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Articolo 11

Diritto alla privacy

Ognuno ha diritto alla riservatezza dei propri dati sensibili e personali, come da testo del Garante del 7/11/2016. La violazione di tale diritto è punita con sanzioni disciplinari nei confronti di tutte le persone componenti della comunità scolastica.

Articolo 12

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- a. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati, a norma dell'art. 448 del D. Lvo. n. 297/94, che testualmente recita: "il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimotriennio";

- b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.

Capo VI

Organizzazione

Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale della Scuola

Contratti di prestazione d'opera (art.33 del D.L. 44/2001) con esperti per particolari attività, insegnamenti e corsi PON.

Criteri generali:

La Scuola stipula contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività comprese quelle negoziali ed insegnamenti assicurando trasparenza nelle procedure.

I contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento hanno l'obiettivo di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, l'attuazione dei PON nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento.

Il contraente deve essere in possesso di competenze in relazione ai compiti da assegnare presentando il relativo curriculum dal quale si evincano le competenze professionali acquisite e titoli valutabili.

Fra le opzioni valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale esperto, in servizio nella propria scuola.

Il compenso massimo può essere ad ora o forfettario tenendo presente il CCNL e/o il compenso specifico previsto dal progetto.

Per alcune prestazioni può essere previsto il solo rimborsospese.

Per gli incarichi fiduciari di responsabile alla sicurezza, responsabile privacy etc. saranno assegnati ad intuito personae dal Dirigente.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 1

Composizione, durata ed attribuzioni

La presente parte del Regolamento è finalizzata a dare agli studenti ed alle famiglie le informazioni essenziali sugli organi di gestione democratica della scuola, sia per la corretta individuazione degli interlocutori istituzionali cui rappresentare specifici problemi, esigenze e proposte di iniziative, sia per il corretto esercizio dei diritti e dei doveri scolastici, i quali sono fissati anche dalle attribuzioni, dalle scelte e dalle valutazioni dei suddetti organi.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a tre giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con avviso - contenente gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale - diretto ai singoli membri.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 2

Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze ed opera in forma coordinata con gli altri OO. CC.

Articolo 3

Convocazione del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente

Articolo 4

Il Collegio dei docenti

È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto a qualunque titolo. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

È presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha le seguenti competenze:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione e di aggiornamento;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto ed i componenti del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni: esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

Articolo 5

Il Consiglio di Classe

È composto da tutti i docenti di ogni singola classe che vi operano a qualunque titolo, nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;

È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato che sia membro del consiglio.

Ha il compito:

- di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad eventuali altre iniziative;
- di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- esercitare le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, vanno esercitate con la sola presenza dei docenti.

Articolo 7

Programmazione

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, coordinandosi inoltre con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Articolo 8

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Commissario deve avvenire mediante affissione, a cura del Dirigente Scolastico, in apposito albo d'Istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 (Otto) giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 (dieci) giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato.

Il verbale del collegio dei docenti viene comunicato a ciascun docente tramite la bacheca web di istituto e quest'ultimo dovrà dare conferma dell'avvenuta lettura.

Le circolari vengono pubblicate sul sito di istituto, in albo online e sulla bacheca web di ciascun docente e/o genitore.

Articolo 9

Rapporti Scuola - Famiglie (sospeso in emergenza sanitaria)

La collaborazione attiva e la partecipazione assidua delle famiglie alle iniziative dell'Istituto, nonché la continuità del rapporto con i docenti, sono fondamentali ai fini dell'attività scolastica degli alunni.

Tale collaborazione è favorita e concretizzata attraverso:

l'attività del docente coordinatore di ogni classe. Tale docente svolge funzione di raccordo tra tutti i docenti del Consiglio di Classe, gli alunni, le famiglie ed il Dirigente Scolastico, segnalando tempestivamente, per gli interventi opportuni, qualunque problema incida negativamente sull'andamento o sul rendimento della classe o dei suoi alunni;

ciascun docente si mette a disposizione, previa appuntamento telefonico a scuola, a ricevere personalmente i genitori che ne facciano richiesta;

l'invio di comunicazioni scritte, da parte dell'Istituto, in tutti i casi previsti dalla norma o richiesti dal docente coordinatore del Consiglio di classe;

la partecipazione dei genitori alle periodiche attività del Consiglio di Classe, escluse le riunioni del Consiglio di Classe che riguardino la valutazione degli alunni;

la richiesta al Dirigente Scolastico della convocazione del Consiglio su specifici problemi;

la facoltà dei genitori di costituirsi in assemblea

due incontri annui che si svolgeranno in maniera collegiale a porte chiuse condotti dal coordinatore di classe

Tali assemblee:

possono essere di sezione, di classe o di Istituto. In tale ultimo caso, in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele;

sono convocate, su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure da una maggioranza di genitori;

il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno;

all'assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.

l'attività del docente coordinatore di ogni classe.

Articolo 10

Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno (trimestre e pentamestre).

Articolo 11

Funzionamento della biblioteca – laboratori scientifici- aule speciali

La biblioteca dell'Istituto, i laboratori scientifici e le aule speciali favoriscono l'integrazione dell'insegnamento ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare, approfondire la loro cultura e di effettuare tutte le esercitazioni programmate.

E' previsto un responsabile sub-consegnatario rispettivamente per i laboratori scientifici e le aule speciali. Il funzionamento dei laboratori scientifici e delle aule speciali viene, all'inizio dell'anno scolastico, opportunamente disciplinato, per un razionale e proficuo utilizzo degli stessi.

Articolo 12

Personale ATA

Il personale amministrativo ed ausiliario effettua un turno continuativo di lavoro di sei ore. Per garantire la presenza del personale ausiliario durante le riunioni degli organi collegiali o per esigenze di carattere didattico - amministrativo, l'orario di servizio del personale ausiliario può essere modificato, previo preavviso, nel rispetto della normativa che disciplina il rapporto di lavoro.

L'eventuale allontanamento, per giustificati motivi, dal posto di lavoro, durante l'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzato.

MODIFICHE REGOLAMENTO

Eventuali modifiche da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Collegio dei Docenti.

Con l'approvazione del presente *Regolamento* cessano di aver efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie disciplinate.

Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.

Le proposte possono essere presentate dalle varie componenti del Liceo Scientifico e da ogni membro della comunità scolastica.

TITOLO II: DOCENTI

Art. 1

Presenza a scuola

1. Il personale docente deve trovarsi a Scuola almeno cinque minuti prima che inizi la propria lezione
2. Durante il cambio dell'ora l'alternarsi nelle classi deve avvenire nel minor tempopossibile
3. L'insegnante è tenuto a preavvisare in tempo utile quando, per legittimo impedimento, non possa trovarsi a scuola in orario
4. E' vietato, per motivi di sicurezza, trattenersi a scuola in orario pomeridiano se non coinvolti in attività autorizzate; per eventuale necessità in tal senso chiedere autorizzazione alla Dirigente Scolastica

Art. 2

Uso tecnologie

1. E' vietato l'uso del cellulare per uso personale durante le ore di lezione
2. Si rammenta ai docenti che il gruppo whatsapp "Docenti Liceo Pisacane" è un gruppo da utilizzare esclusivamente per motivi e comunicazioni di servizio; si riconosce il diritto di non farne parte e il diritto alla disconnessione a partire dalle ore 19:00 e nei giorni festivi, salvo eccezioni per comunicazioni urgenti.
3. i docenti devono evitare comunicazioni personali sul gruppo.

Art. 3

Divieto di fumo

1. E' vietato fumare nella scuola e all'interno dell'area scolastica recintata, le mancanze in tal senso, saranno punite a norma di legge.

TITOLO III: FAMIGLIE

Art. 1

Rapporti scuola - famiglia

I genitori si impegnano a:

- Partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della scuola secondo le modalità previste da leggi e regolamenti;
- Interessarsi alla vita scolastica del proprio figlio e collaborare con l'insegnante per la sua educazione e istruzione;

Controllare regolarmente il registro elettronico soprattutto nella parte relativa alle comunicazioni, vigilare sulle assenze e i ritardi, limitare le uscite anticipate, nella consapevolezza che la frequenza regolare è un elemento fondamentale per il successo formativo;

Giustificare sempre le assenze;

Vigilare sul rispetto dell'orario d'ingresso a scuola dei figli;

Rispondere direttamente del danno dell'operato del proprio figlio quando violi i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti;

Intervenire con responsabilità anche rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico, con il recupero ed il risarcimento economico del danno.

Art. 2

Incontro scuola famiglia (sospeso in emergenza sanitaria)

I genitori devono chiedere appuntamento telefonando in segreteria per discutere con docenti e/o Dirigente Scolastico di qualsiasi problematica riguardante la scuola, non sono ammessi contatti telefonici personali che prescindano da questa modalità per evitare la non ufficialità di eventuali richieste e evitare di sottrarre tempo alle normali attività didattiche

Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15/12/2021

Padula dicembre 2021

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Regolamento aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU n. 293 del 18-12-2007)

Art. 1

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia, con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni delle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di

cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti Sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindicigiorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

Art. 5 **(Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e

presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo odall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'[articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anniscolastici".

Art. 5-bis

(Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".

Il presente decreto, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Il presente regolamento e i documenti fondamentali dell'istituzione scolastica sono affissi all'Albo.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO

REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Circolare n.18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020, “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39, “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020, “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19” e in particolare: “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”;

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione al Regolamento di Istituto, ai sensi della recente normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nella scuola;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, ad aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E’ INTEGRATO CON I SEGUENTI ARTICOLI

Art. 1

REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- A.** l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- B.** non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- C.** non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Pertanto si richiama:

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di informare il proprio medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta o l’autorità sanitaria;

il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti, del Dirigente scolastico e del referente COVID; in particolare: mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, indossare la mascherina se necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente scolastico COVID presente nella sede, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale come indicato e sottoscritto nel PATTO DI CORRESPONSABILITA'.

In particolare alle famiglie si chiede di effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.

Art. 2

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA

1. Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro in tutte le aree e gli ambienti scolastici;
2. in aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza minima di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra alunni e docente;
3. per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico;
4. limitare spostamenti e contatti a quelli strettamente necessari, tra gli operatori, tra operatori e docenti e tra docenti; è importante che si creino microgruppi di interazione, affinché sia poi facilitato il tracing dei contatti in caso di presenza di persona positiva all'interno della scuola;
5. attenersi alla segnaletica presente negli edifici e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità.

Art. 3

ALLE FAMIGLIE SI RICHIEDE

1. di effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
2. di responsabilizzare i propri figli nell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e/o altri dispositivi);
3. di contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
4. di far rimanere l'alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
5. di inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
6. di dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per il COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
7. di segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, gli studenti le cui condizioni sono incompatibili con l'uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il pediatra e il medico di famiglia);
8. di garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e di garantire un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici;

9. di assicurare la reperibilità propria o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi con urgenza a scuola per riportare l'alunno al proprio domicilio.

10. di collaborare con la scuola e informare gli studenti della necessità di indossare la mascherina durante l'ingresso, l'uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il distanziamento sociale.

Art.4

ALLO STUDENTE SI RICHIEDE

1. di monitorare con attenzione il proprio stato di salute e misurare la temperatura prima di uscire di casa per recarsi a scuola e durante la permanenza nei locali di pertinenza dell'istituzione scolastica;
2. di segnalare tempestivamente al docente di classe eventuale stato di malessere e seguire la procedura prevista per il trattamento dei casi sospetti;
3. di indossare la mascherina per l'ingresso, l'uscita da scuola, durante i movimenti e in tutti i casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale;
4. di rispettare tutte le indicazioni previste dai vari regolamenti, dal patto di corresponsabilità, le prescrizioni della scuola, lavarsi spesso le mani, evitare di toccare bocca, occhi e naso, starnutire nel fazzoletto usa e getta o, in mancanza, nel gomito;
5. di rimanere a casa nell'eventualità che si presentino sintomi respiratori o temperatura superiore a 37.5°, e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale;
6. di rispettare la capienza e il tempo di permanenza dei locali di uso comune tra cui bagni elaboratori;
7. di accedere ai bagni nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti nei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili, pertanto è necessario che dall'aula esca **un solo alunno per volta**. All'uscita dalla classe lo studente disinfetta le mani e lo stesso farà al rientro, frizionando la soluzione disinfettante per almeno 20 secondi;
8. per tutto il periodo dell'emergenza legata alle misure di prevenzione del contagio e in deroga a quanto stabilito dal Regolamento generale, agli studenti non è richiesto di riporre i telefoni cellulari negli appositi contenitori, ma gli stessi verranno spenti e riposti negli zaini; l'uso dei dispositivi telefonici senza il permesso del docente comporterà le sanzioni già esposte;
9. di evitare per quanto possibile lo scambio di attrezzature didattiche, sia fra studenti che con i docenti (libri, fogli, penne, ecc...).

Art. 5

AL PERSONALE SCOLASTICO SI RICHIEDE

1. L' utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle proprie mansioni;
2. la detersione frequente delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola;
3. di monitorare il proprio stato di salute e verificare l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
4. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
5. di assicurarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
6. di restare presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, contattando il medico di famiglia;
7. di inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze;
8. di contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
9. di dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
10. di igienizzare la cattedra e la tastiera del PC d'aula quando si giunge in classe al cambio dell'ora;
11. di garantire la partecipazione democratica degli studenti adottando misure di prevenzione e di distanziamento come richiesto dai protocolli per la sicurezza.

Art. 6

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

1. Misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico designato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
2. La persona interessata, se con temperatura superiore a 37,5° o con sintomi riconducibili a COVID, verrà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e si provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
3. Nel caso in cui una persona o uno studente/una studentessa presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, informare il Referente Covid di sede. La persona deve essere immediatamente accompagnata all'interno della cosiddetta aula COVID appositamente individuata per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al propriodomicilio.
4. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.
6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona del Referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
7. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto.

Art. 7

MISURE PARTICOLARI PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano per studenti con disabilità e, stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli studenti.
2. Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad eventuali operatori che interagiscono con l'allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentano particolarmente critiche.
3. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto necessario, e di segnalare eventuali patologie.

Art. 8

MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1. È ridotto, al minimo indispensabile, l'accesso ai visitatori, verrà adottato apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti criteri di massima:

- a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- c. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- d. differenziazione dei percorsi interni e, ove possibile, dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- e. predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- f. pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi, sanificazione ove necessario;

2. Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica.

Si provvederà inoltre a:

- a. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- b. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10 “Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
- c. garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;
- d. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all’uso degli studenti

3. Verrà predisposto un piano di formazione specifica del personale della scuola sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

4. Verrà predisposto un piano di formazione dei docenti, che tenga conto di quanto previsto dal DM 89/2020, e cioè:

- informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
- modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
- gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

5. Verrà predisposto un piano di formazione del personale ATA in merito a:

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA),
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA),
- Digitalizzazione delle procedure amministrative.

I. protocolli stabiliti garantiranno la privacy nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9

MISURE ORGANIZZATIVE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI, UTILIZZO DEGLI SPAZI, PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Sono pubblicati sul sito della scuola e negli spazi interni dell’istituto:

- gli orari di ingresso e uscita
- layout delle singole aule
- l’ubicazione delle classi
- le entrate/uscite da utilizzare
- spazi il cui utilizzo è consentito

ART.10

SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- 1.** A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. L'istituto è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- 2.** A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- 3.** Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso attraverso canali specifici e l'uscita attraverso quelle dedicate alla classe in cui si trova in servizio al suono della campanella. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- 4.** Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dal docente;
- 5.** Nella palestra è consentito l'accesso ad una unica classe pervolta;
- 6.** I due intervalli si svolgeranno nella classe assegnata agli studenti indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. La vigilanza è affidata ai docenti.

Art. 11

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE LEZIONI

- 1.** Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'inizio delle attività didattiche è previsto alle 8.30 e 8:35. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili, sia negli spazi antistanti.
- 2.** Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate attraverso i canali di ingresso relativi a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo dopo le 8:35 DEVONO raggiungere direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
- 3.** Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta la propria aula, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- 4.** A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dalla normativa vigente. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:25.
- 5.** Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le stesse regole dell'ingresso (si ripercorre all'inverso il tragitto fatto all'ingresso).

Art. 12

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla postazione del docente ai primi banchi e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei piedi. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto tra le studentesse e gli studenti.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina se fermi al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto.
6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, strutture sportive, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
9. E' buona prassi portare con sé sempre una mascherina di ricambio.

Art. 13

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, e anche presso i locali antistanti non può essere superata la presenza di tre persone. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori

scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Al ritorno in aula ogni studente avrà cura di igienizzare le mani alla presenza dell'intera classe.

Art. 14

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali invideoconferenza.
2. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere tali assemblee in modalità on line. Sono consentite le assemblee di classe con le stesse modalità delle elezioni.

Art. 15

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo l'eventuale contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamentepersonale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 16

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti appositi, prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione, e pertanto ogni classe lascerà il laboratorio almeno 10 minuti prima della fine dellalezione.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori come materiale potenzialmente infetto.

Art. 17

USO DI PIATTAFORME DIGITALI

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39, che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed in coerenza con le Linee Guida, decreto 89 del 7/8/2020, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;

il Liceo si è dotato di piattaforme informatiche condivise, in particolare G-Suite di google, le aule virtuali di Spaggiari, spazi di archiviazione e software a disposizione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, intervenendo anche nel supporto a studentesse e a studenti più fragili o in difficoltà con la dotazione informatica, ed è impegnato nel costante aggiornamento dei dispositivi informatici e nella formazione del personale e degli/le alunni/e per un utilizzo più consapevole di tali strumenti.

Art. 18

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI

In questo quadro metodologico, che ha lo scopo di dare continuità e sostanza all'azione didattica della nostra scuola, sia nel caso in cui la didattica a distanza abbia un ruolo complementare a quella in presenza, sia nel caso in cui dovesse essere necessario realizzare tutte le attività a distanza, è indispensabile adottare e impartire regole di comportamento che possano garantire un regolare ed efficace svolgimento delle attività:

1. L'utente può accedere al servizio collegandosi direttamente alle piattaforme mediante un qualsiasi browser, inserendo il nome utente e la password forniti. La password dovrà essere sostituita e personalizzata dallo stesso utente al suo primo accesso al servizio;
2. Gli account sono del tipo nome.cognome@icpadula.edu.it (salvo casi particolari);
3. L'utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso;
4. Ogni account è associato a una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi;
5. L'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account;
6. L'utente si impegna a utilizzare l'account esclusivamente finalità scolastiche;
7. L'utente può accedere all'account da qualunque dispositivo privato, purché dotato di protezione antivirus;
8. L'utente s'impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi e i regolamenti vigenti;
9. L'utente s'impegna a rispettare altresì le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone;
10. L'utente s'impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa;
11. È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale;
12. L'utente si impegna a non caricare immagini, video di altri alunni e/o di se stesso, soprattutto se minorenni;

13. L'utente s'impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente;
14. L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account. Se minorenne, i suoi tutori rispondono per gli eventuali illeciti compiuti;
15. Per nessun motivo, l'account e l'email a esso associato possono essere utilizzati per acquisti e transazioni.

Per le specificità che riguardano l'uso delle piattaforme digitali, si rimanda al relativo regolamento, che è allegato al presente.

Si allegano:

1. Regolamento didattica digitale integrata e utilizzo piattaforma G-SUITE
2. Regolamento fumo
3. Regolamento laboratori e palestra
4. Patto di corresponsabilità

DELIBERA N.4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.3 DEL 14/12/2021